

SETTORE

DICHIARAZIONI

**IL VISTO DI CONFORMITÀ
PER IL MOD. REDDITI / IRAP 2021**

RIFERIMENTI

- Art. 35, D.Lgs. n. 241/97
- Art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013
- Art. 3, DL n. 50/2017
- Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017, n. 103/E
- Circolare Agenzia Entrate 25.9.2014, n. 28/E

IN SINTESI

Come noto, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità.

Dopo aver riepilogato i requisiti in capo ai "certificatori" (iscrizione nell'apposito elenco della DRE, possesso polizza assicurativa) sono evidenziati i "controlli" da effettuare per il rilascio del visto.

Si rammenta che i soggetti ISA che ottengono un Indice almeno pari a 8 beneficiano dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP di un importo non superiore a € 20.000. Analogo esonero è riservato ai soggetti che ottengono una media ISA 2019 - 2020 almeno pari a 8,5.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'utilizzo annuo in compensazione dei crediti tributari:

- è “libero” fino a € 5.000;
- **richiede il visto di conformità** / sottoscrizione dell'organo di controllo per importi superiori a € 5.000.

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli **derivanti dalle dichiarazioni fiscali**, quali, il credito:

- IVA, derivante dalla dichiarazione annuale;
- IRPEF / IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale / comunale derivante dal mod. REDDITI PF;
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.

Inoltre, a decorrere dal 2020, la compensazione dei predetti crediti, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata soltanto **successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale**.

Il mod. F24 può essere inviato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.

In base all'art. 9-bis, comma 11, lett. a), DL n. 50/2017 a favore dei soggetti ISA che ottengono un risultato **almeno pari a 8** è previsto **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP per un importo **non superiore a € 20.000**. Come previsto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 26.4.2021 il predetto beneficio è riconosciuto anche ai soggetti che ottengono una **media degli Indici per il 2019 - 2020 almeno pari a 8,5**.

AMBITO APPLICATIVO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E:

- al fine del computo del limite (5.000), **non vanno considerate le compensazioni effettuate nell'ambito della medesima imposta**, ancorché **tramite il mod. F24**. Così, ad esempio, l'utilizzo in compensazione del credito IRPEF (codice tributo “4001”) per versare l'acconto IRPEF (codici tributo “4033” o “4034”) non concorre al superamento del limite.

Il predetto obbligo riguarda esclusivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione “orizzontale”. Al fine di individuare le fattispecie che non danno luogo a compensazione orizzontale è possibile fare riferimento all'elenco, fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E integrata con la Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione “verticale”, con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Costituisce, ad esempio, compensazione “verticale” (anche nel caso di presentazione del mod. F24) l'utilizzo del credito IRES a saldo (codice tributo “2003”) per il versamento degli acconti IRES (codici tributo “2001” e “2002”). In tale fattispecie, la compensazione del credito IRES 2020 con il primo acconto IRES 2021, costituendo compensazione verticale, non comporta l'obbligo di presentare il mod. REDDITI 2021 SC con il visto di conformità;

- in caso di crediti riferiti ad imposte diverse derivanti dalla medesima dichiarazione, il limite di € 5.000 va verificato per ogni singola imposta.

Esempio 1

Dal mod. REDDITI 2021 PF emergono un credito IRPEF pari a € 8.000 e un credito cedolare secca pari a € 4.000.

Qualora il contribuente, utilizzi in compensazione il credito IRPEF per € 4.000 e quello derivante da cedolare secca per € 3.000, non è richiesta l'apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore al limite anche se, complessivamente, i crediti utilizzati ammontano a € 7.000

Diversamente, in caso di utilizzo di uno dei crediti della dichiarazione per un importo superiore a € 5.000 e di utilizzo di un altro credito inferiore a tale importo, **alla dichiarazione va apposto il visto nella sua completezza**, anche con riferimento al credito il cui utilizzo non supera il limite predetto.

CREDITI D'IMPOSTA AVENTI NATURA AGEVOLATIVA

I crediti d'imposta aventi natura agevolativa, non sono soggetti al visto di conformità, ancorché gli stessi siano utilizzati in compensazione nel mod. F24.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 28/E specifica che sono:



“esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall'articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, etc.]”

La stessa Agenzia nella Risoluzione 3.4.2015, n. 36/E, ha **escluso** dall'obbligo di apposizione del visto di conformità le compensazioni effettuate nell'ambito delle agevolazioni fiscali / contributive riconosciute ai soggetti operanti nelle Zone Franche Urbane.

Risulta invece necessaria l'apposizione del visto di conformità in relazione al credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, DL n. 225/2010.

UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO

In caso di **utilizzo in compensazione di crediti da parte di un soggetto diverso da quello che ha generato il credito**, il visto va apposto **sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che ha ceduto il credito** (ciò è applicabile sia nel caso di cessione del credito IRES ex art. 43-ter, DPR n. 602/73, che nell'ambito del consolidato nazionale).

In ordine ai controlli da effettuare sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, l'Agenzia precisa che lo stesso **“avrà ad oggetto il mero riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione”**.

Con riferimento al caso delle **ritenute riattribuite** dai singoli soci / associati alle società / associazioni professionali è precisato che:



“i soci/associati/partecipanti non [sono] tenuti all'apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro” [ora € 5.000]. Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 euro” [ora € 5.000].

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO

Come specificato nella citata Circolare n. 28/E, possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dalla DRE:

- **dottore commercialista / esperto contabile**
- **consulente del lavoro**
- **perito / esperto tributario** iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria

} abilitato alla
trasmissione
telematica

- **responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese**, nonché, come specificato nella Circolare n. 28/E, stante il richiamo del citato comma 574 all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, **responsabile fiscale di un CAF dipendenti**. Quest'ultimo può rilasciare il visto limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti è già prestata l'attività di assistenza fiscale.

SOCIETÀ DI CAPITALI SOGGETTE AL CONTROLLO CONTABILE

Per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere **sostituito** dalla **sottoscrizione della dichiarazione**, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli** previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Con riferimento agli **Enti locali**, nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che *"la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del TUEL sottende la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità"* di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97.

La medesima considerazione è valida con riguardo all'organo di vigilanza della **Regione**, rappresentato dal **Collegio dei revisori dei conti** ex art. 14, comma 1, lett. e), DL n. 138/2011.

"AUTO" VISTO DI CONFORMITÀ

Il professionista in possesso dei requisiti di seguito esaminati può **"autonomamente"** apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione **senza dover rivolgersi ad un terzo**, come chiarito dall'Agenzia nella Risoluzione 2.9.2014, n. 82/E.

COMUNICAZIONE ALLA DRE

Ai fini del rilascio del visto di conformità, i suddetti professionisti devono preventivamente inviare / consegnare una specifica **comunicazione** (in carta libera) alla competente **Direzione Regionale delle Entrate**.



Le (eventuali) **variazioni dei dati** devono essere comunicate alla Direzione Regionale **entro 30 giorni** dalla data in cui si sono verificate.

La comunicazione alla competente DRE può essere:

- **consegnata a mano**;
- spedita tramite **raccomandata A/R**;
- inviata tramite **PEC**.

Alla comunicazione devono essere **allegati** i seguenti documenti:

- copia della polizza assicurativa;
- dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'Ordine di appartenenza;
- dichiarazione della sussistenza dei seguenti requisiti:
 - non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze per reati finanziari. Questi ultimi, come già chiarito nella Risoluzione 13.7.2010, n. 73/E, ricomprendono anche i reati tributari. Rilevano inoltre anche altre fattispecie di reato, quali, ad esempio, la bancarotta fraudolenta in concorso e la falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico;
 - non avere procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari;
 - non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA;
 - non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti di cui all'art. 15, comma 1, Legge n. 55/90 che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali;
 - non aver fatto parte di società per le quali è emesso, nei 5 anni precedenti, un provvedimento di revoca ex art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

Le predette dichiarazioni devono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e alla stessa va allegata copia del documento d'identità.



La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva può essere predisposta utilizzando i modelli disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Va evidenziato che, qualora il professionista eserciti l'attività nell'ambito di uno **studio associato** la comunicazione preventiva dovrà contenere i dati di tutti gli associati, nonostante il visto sia comunque rilasciato dal singolo professionista e non dall'associazione professionale.

Come specificato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 28/E:



“diversamente da quanto previsto per i CAF-imprese, la norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei contribuenti che possono richiedere ad un professionista il rilascio del visto di conformità.

Pertanto ... possono rivolgersi ad un professionista per il rilascio del visto di conformità anche i contribuenti che non possono fruire dell'assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR”.

ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Al fine dell'apposizione del visto, nella citata Circolare n. 28/E, l'Agenzia rammenta che:

- il professionista deve essere **in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora il professionista eserciti l'attività:

- nell'ambito di uno **studio associato** in cui **almeno la metà degli associati è costituita da intermediari** ex art. 3, lett. a) e b), DPR n. 322/97, lo stesso può presentare la comunicazione se i requisiti del possesso della partita IVA e dell'abilitazione telematica sussistono in capo all'associazione professionale;
 - avvalendosi di una **società di servizi** di cui **detiene la maggioranza assoluta** del capitale sociale, lo stesso può presentare la comunicazione se il requisito del possesso dell'abilitazione telematica sussiste in capo alla società;
 - è necessario che **le scritture contabili siano tenute e la dichiarazione sia predisposta dal soggetto che appone il visto**. Come disposto dall'art. 23, DM n. 164/99, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato:
 - anche quando tenute e predisposte:
 - **direttamente dal contribuente**;
 - da una **società di servizi** “controllata” da uno o più professionisti abilitati (maggioranza assoluta del capitale sociale), tenendo presente che:
 - in presenza di più di 2 soci considerato “che nessuno di essi potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa **sia posseduta da più professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità**”;
 - il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati “**deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino all'apposizione del visto in dichiarazione**”.
- In mancanza di tale requisito temporale si configura un'ipotesi di **tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato** al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato;
- a condizione che tali attività siano **eseguite sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso**.



Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno **studio associato** e **non possiede un'autonoma partita IVA** può avvalersi della società di servizi abilitata a trasmettere telematicamente le dichiarazioni, a condizione che il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati.

Nell'ambito della Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, l'Agenzia ha ribadito / chiarito quanto segue:

- gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili possono apporre il visto di conformità sulle **dichiarazioni "da loro predisposte"**;
- il visto di conformità è apposto dal soggetto che **tiene le scritture contabili e predispone la dichiarazione** e ciò, può essere, oltre al professionista, anche **la società di servizi** posseduta in maggioranza da professionisti, **abilitata alla trasmissione delle dichiarazioni**;
- le attività di tenuta della contabilità e di predisposizione della dichiarazione possono essere ricondotte al professionista, anche se **effettuate formalmente dalla società di servizi di cui il professionista è dipendente**, semprechè *"siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista"*;
- in merito all'attività di apposizione del visto di conformità l'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98 *"si limita a prescrivere l'iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo"*.
Inoltre, l'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 241/97 consente l'apposizione del visto da parte del responsabile del CAF anche se assunto con rapporto di lavoro subordinato;
- in merito alla trasmissione della dichiarazione vistata *"non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione predisposta – e vistata dal professionista dipendente dalla società di servizi – per il tramite dell'abilitazione della medesima società"* inquadrabile fra le società di cui all'art. 2, DM 18.2.99.

Il professionista – dipendente deve comunque **effettuare la predetta comunicazione alla competente DRE**. La copertura assicurativa può essere **sostenuta anche dalla società di servizi**.

Con la Risposta 13.4.2021, n. 245 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un'associazione professionale costituita da 70 avvocati e 33 dottori commercialisti iscritti ai rispettivi Albi professionali che, per il servizio di trasmissione telematica, si avvale di una società di servizi contabili il cui capitale sociale è interamente posseduto dagli associati iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti.

Per tale fattispecie l'Agenzia evidenzia che l'associazione professionale:

- può richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni;
- non può apporre il visto di conformità, in mancanza del requisito del controllo da parte degli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ DA PARTE DI UN SOGGETTO "NON ABILITATO"

Nella citata Circolare n. 28/E, l'Agenzia ribadisce che, qualora le scritture contabili **siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità**, *"il contribuente può comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli ... e a predisporre la dichiarazione"*.

Il contribuente che necessita del visto di conformità dovrà esibire al CAF imprese / professionista abilitato *"la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione"*.



La dichiarazione deve essere **trasmessa dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità**.

Nelle istruzioni del mod. REDDITI 2021 (così come nel mod. IVA 2021) l'Agenzia delle Entrate propone la seguente tabella riassuntiva delle fattispecie per le quali il visto di conformità **non si considera** validamente rilasciato.

Fattispecie	Descrizione
1	Il professionista che rilascia il visto non risulta iscritto nell'elenco dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali.
2	Il professionista che rilascia il visto è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto (persona fisica) che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della Sezione <i>"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"</i>).
3	<p>Il professionista che rilascia il visto è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. Il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (art. 1, comma 1, lett. a, DM 18.2.99); 2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni / quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (art. 1, comma 1, lett. b, DM 18.2.99); 3) la società tra professionisti (STP) ex art. 10, Legge n. 183/2011, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
4	<p>Il professionista che rilascia il visto è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. Il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai Consigli nazionali, dagli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative Casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. b), DPR n. 322/98 e dai rispettivi associati.</p> <p>Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti di cui alle citate lett. a) e b) (art. 3, DM 18.2.99).</p>
5	In caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nell'apposita Sezione.
6	<p>In caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nell'apposita Sezione ma il CAF non risulta "collegato" con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.</p> <p>Il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/97 ovvero, nella misura del 100%, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a, DM 18.2.99); 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a, DM 18.2.99); 3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter, C.c., i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 241/97, e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b, DM 18.2.99);

Fattispecie	Descrizione
6	4) le associazioni di cui all'art. 36, C.c. costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 241/97, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. c) del citato art. 32, comma 1 (art. 2, comma 1, lett. c, DM 18.2.99).
7	<p>In caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.</p> <p>Il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'art. 2, DM 18.2.99, di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/97 ovvero, nella misura del 100%, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a, DM 18.2.99); 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a, DM 18.2.99); 3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter, C.c., i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 241/97 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b, DM 18.2.99).

POSSESSO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Per il rilascio del visto di conformità è richiesto altresì il possesso di una **polizza assicurativa della responsabilità civile**, al fine di *"garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima"*, avente le seguenti caratteristiche:

- essere **referita alla prestazione dell'assistenza fiscale** mediante apposizione del visto di conformità, *"senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione"*;
 - il **massimale deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati** e comunque **non può essere inferiore a € 3.000.000**;
 - **non può includere franchigie o scoperti** *"salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia"*;
 - deve prevedere il totale risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
- È altresì richiesto il **completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all'Erario commessi nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale**.

Per un professionista esercente la propria attività in uno **studio associato**, la polizza assicurativa può essere stipulata:

- dal professionista medesimo;
- dall'associazione professionale;

come garanzia dell'attività di assistenza fiscale esercitata dal singolo associato.

L'utilizzo, da parte del professionista, della polizza stipulata dalla società di servizi è consentito a condizione che nella stessa siano riportate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.

RINNOVO DELLA POLIZZA

La polizza assicurativa deve **essere rinnovata alla scadenza "garantendone la continuità"**.

A tal fine, come specificato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 28/E, è necessario che la data di validità del rinnovo / stipula del nuovo contratto coincida con il giorno di scadenza del contratto precedente. Al professionista è richiesto di:

- **trasmettere** alla DRE, tramite PEC o raccomandata A/R, **la nuova polizza** o, qualora la polizza sia la medesima, la **copia della quietanza** di pagamento.



In mancanza la DRE richiederà di inviare la documentazione “avvertendo” l'interessato che, in caso di mancata regolarizzazione entro il termine specificato, sarà **inibita l'apposizione del visto di conformità** a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tale situazione non determina la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica né la comunicazione all'Ordine di appartenenza. Successivamente all'inibizione il professionista può effettuare una nuova comunicazione;

- attestare alla DRE la permanenza dei requisiti precedentemente comunicati.

CONTROLLI DEL “CERTIFICATORE”

Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 28/E i controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità **corrispondono “in buona parte” a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73**, ossia a quelli effettuati dalla stessa in sede di **controllo formale** delle dichiarazioni.

Ai fini del rilascio del visto di conformità, è pertanto necessario:

- per la **generalità dei contribuenti**, il riscontro che i dati esposti nella dichiarazione corrispondano alla relativa documentazione e in particolare:
 - il riscontro dei **versamenti effettuati**, nonché dello **scomputo delle ritenute d'acconto** e dei **crediti d'imposta**;
 - che siano **rispettate le disposizioni in materia di oneri deducibili e detraibili**;
- per i **soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo** (obbligati alla tenuta delle scritture contabili), relativamente alla dichiarazione redditi, IRAP e mod. 770, va altresì verificata:
 - la **regolare tenuta e conservazione** delle scritture contabili;
 - la **“corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”**.

In pratica va verificato che il contenuto delle fatture corrisponda a quanto indicato nelle scritture contabili e che quanto indicato nelle scritture sia confluito nella dichiarazione redditi / IRAP.

Sul punto l'Agenzia:

- specifica che **“i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale”** relativamente all'ammontare dei componenti positivi / negativi relativi all'attività di impresa / lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini IRPEF / IRES / IRAP, nonché all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta;
- evidenzia che il controllo può essere limitato agli **elementi da cui scaturisce direttamente il credito**, ossia, a titolo esemplificativo:
 - duplicazioni di versamento;
 - errato versamento di ritenute;
 - crediti d'imposta;
 - imposte sostitutive;
 - credito dell'anno precedente limitatamente all'esposizione del credito nella precedente dichiarazione.



Il controllo della documentazione contabile **potrà riguardare i documenti di importo superiore al 10%** dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.

CHECK-LIST - VISTO DI CONFORMITÀ

In allegato alla citata Circolare n. 28/E è contenuta una check-list, di seguito riportata, che sintetizza e consente di tenere traccia dei principali controlli da effettuare al fine di apporre il visto; ove necessario i controlli indicati nella check-list vanno integrati dal professionista / responsabile fiscale.

Va conservata la documentazione in ordine ai controlli effettuati.

Mod. REDDITI 2021 PF / SP

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
- corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento / diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);
- corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);
- corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE alla relativa documentazione;
- controllo documentale degli oneri deducibili;
- controllo documentale degli oneri detraibili;
- controllo documentale dei crediti d'imposta;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. REDDITI dell'anno precedente;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo delle ritenute d'acconto;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
- controllo delle perdite pregresse.

Mod. REDDITI 2021 SC

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
- corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione;
- controllo documentale delle detrazioni;
- controllo documentale dei crediti d'imposta;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. REDDITI dell'anno precedente;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo delle ritenute d'acconto;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
- controllo delle perdite pregresse.

Mod. IRAP 2021

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

- riscontro delle deduzioni IRAP con la relativa documentazione;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. IRAP dell'anno precedente;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo.

Mod. 770 2021

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- riscontro dei dati delle CU;
- controllo dei totali delle ritenute;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. 770 dell'anno precedente.

Si riporta di seguito la **"lista di controllo delle verifiche"** proposta da ASSIREVI nel Documento di Ricerca n. 211R (giugno 2020), con riferimento ai mod. REDDITI / IRAP / 770.

Parte generale

- Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione:
 - intervista alle persone di riferimento (dipendenti, collaboratori e/o consulenti) per la comprensione dell'origine del/i credito/i risultante/i dalla dichiarazione;
 - verifica del corretto riporto dell'eccedenza d'imposta con la dichiarazione del precedente periodo d'imposta;
 - verifica della correttezza formale e coerenza interna della dichiarazione e verifica dell'accuratezza matematica dei calcoli utilizzati per la determinazione dell'imposta a credito;
- Riscontro delle perdite pregresse con le risultanze delle dichiarazioni precedenti;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

Mod. REDDITI SC

- Ottenimento riscontri documentali per le fattispecie che hanno generato il credito d'imposta ovvero verifica della corrispondenza tra l'importo del credito risultante dalla dichiarazione, Quadro RN / RX del mod. Redditi SC, con le scritture contabili nonché:
 - con le quietanze dei mod. F24 per gli acconti versati;
 - con le ricevute di pagamento e l'eventuale ulteriore documentazione di supporto per il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165, TUIR;
 - con le certificazioni rilasciate dai fondi per il credito d'imposta sui fondi comuni di investimento;
 - con le certificazioni bancarie per le ritenute;
 - con la documentazione attestante il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in caso di crediti d'imposta concessi alle imprese);
 - con le dichiarazioni delle società partecipanti a operazioni straordinarie per i crediti d'imposta scaturenti da tali operazioni;
 - con le dichiarazioni, munite del visto di conformità/attestazione, delle società appartenenti a un gruppo in caso di cessione dei crediti d'imposta nell'ambito dello stesso.

- Con riferimento al Quadro RF le verifiche sono le seguenti:
 - verifica della corrispondenza del rigo RF4 / RF5 con il risultato d'esercizio (utile/perdita) risultante dalle scritture contabili;
 - ottenimento dei prospetti / informazioni di supporto relativi alle variazioni in aumento / diminuzione;
 - verifica, nell'estensione ritenuta opportuna in base al giudizio professionale, della corrispondenza dei dati esposti nel Quadro RF (dal rigo RF7 al rigo RF56) con le rispettive scritture contabili e documenti sottostanti;
- Controllo documentale degli oneri detraibili.

Mod. 770

- Ottenimento di riscontri documentali e con le scritture contabili dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST *"Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive"* del Mod. 770;
- Ottenimento di riscontri documentali e con le scritture contabili dei dati esposti nel Mod. 770 ordinario.

Mod. IRAP

- Ottenimento di riscontri documentali per i versamenti in eccesso che hanno generato il credito d'imposta risultante dal Quadro IC *"Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento"*;
- Ottenimento dei prospetti e delle informazioni di supporto relativi alle variazioni in aumento ed in diminuzione;
- Verifica, nell'estensione ritenuta opportuna in base al giudizio professionale, la corrispondenza dei dati esposti nel Quadro IC della dichiarazione con le rispettive voci del conto economico con le rispettive scritture contabili e documenti sottostanti;
- Controllo documentale degli oneri detraibili.

Con prossime Informative saranno proposte le specifiche check-list (in formato word) utilizzabili per la certificazione del credito IRPEF / IRES / IRAP 2020, nonché in caso di riattribuzione delle ritenute dei soci / associati.

COMPILAZIONE FRONTESPIZIO DEL MOD. REDDITI / IRAP
--

Nella Sezione *"VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista"* presente nel Frontespizio il responsabile del CAF / professionista deve **indicare il proprio codice fiscale** nonché il codice fiscale del CAF. Va inoltre **apposta la firma nell'apposito riquadro**, al fine di attestare il rilascio del visto di conformità.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input style="width: 80%;" type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F. <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Codice fiscale del professionista <input style="width: 90%;" type="text"/>	
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input style="width: 90%;" type="text"/>	

I contribuenti **esonerati dall'apposizione del visto di conformità** ex art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), DL n. 50/2017 che hanno ottenuto un ISA 2020 almeno pari a 8 ovvero una media ISA 2019 - 2020 almeno pari a 8,5 devono **barrare l'apposita casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità"** presente nella Sezione *"FIRMA DELLA DICHIARAZIONE"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

Mod. REDDITI 2021 PF

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico		RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
	Situazioni particolari		Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								

Mod. REDDITI 2021 SC

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:		RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	TN	GN	GC	OP	NI	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità		FIRMA DEL DICHIARANTE																					
				FIRMA DELLA DICHIARAZIONE										FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Soggetto		Codice fiscale																						

Il visto di conformità rilasciato dal soggetto al quale è affidata la revisione legale dei conti va apposto sottoscrivendo la casella **"FIRMA PER ATTESTAZIONE"** presente nella Sezione **"FIRMA DELLA DICHIARAZIONE"**.

Mod. REDDITI 2021 SP

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:		RA	RB	RD	RE	RF	RG	RH	RJ	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	TR	RX	FC	OP	DI
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario														
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità		FIRMA DEL DICHIARANTE																						

In merito all'applicabilità del regime premiale ISA, nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- il beneficio di cui alla citata lett. a) **non si estende** alla compensazione di crediti relativi alle ritenute operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta;
- il limite di € 20.000 va **referito al singolo tributo** (IRPEF / IRES / IRAP). A tal fine l'Agenzia richiama quanto contenuto nella citata Circolare n. 28/E con riferimento all'operatività del limite di € 5.000 superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità.

Tale limite *"si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

Anche nel Frontespizio del mod. IRAP 2021 è presente:

- la specifica **Sezione dedicata al visto di conformità** ed alla sottoscrizione del soggetto al quale è affidata la revisione legale dei conti;
- la specifica **casella riferita all'esonero dall'apposizione del visto di conformità** derivante dal regime premiale ISA.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situazioni particolari	Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità						FIRMA DEL DICHIARANTE	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.							
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997						FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	




Il beneficio dell'esonero dal visto di conformità "ottenuto" da una società di persone (ai fini IRAP / IVA) non si estende ai **singoli soci**.

A seguito dell'espletamento dell'attività di "certificazione" della dichiarazione va posta attenzione alla **compilazione del Frontespizio** del mod. REDDITI / IRAP con riferimento ai seguenti campi:

- "Codice fiscale del professionista" presente nel riquadro "Visto di conformità";
- "Codice fiscale dell'incaricato" presente nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

La compilazione dei predetti campi è direttamente collegata alla modalità comunicata alla DRE per l'attività di rilascio del visto di conformità. È possibile riscontrare le seguenti "combinazioni".



Esempio 2

Il mod. REDDITI 2021 SC della Alfa srl è vistato e inviato telematicamente dal dott. comm. Bianchi Mario (c.f. BNCMRA73H01L219J).

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	BNCMRA73H01L219J
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	BNCMRA73H01L219J
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO

Esempio 3

Il mod. REDDITI 2021 SC della Beta srl:

- è vistato dal dott. comm. Rossi Giovanni (c.f. RSSGNN72H06L378Q);
- è inviato telematicamente da parte della Omega srl (c.f. 00717818008, di cui il dott. Rossi è socio al 60%).

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	RSSGNN72H06L378Q
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	00717818008
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO

Esempio 4

Il mod. REDDITI 2021 SC della Gamma srl è vistato e inviato telematicamente dal CAF srl (c.f. 03456780218) a mezzo del proprio responsabile dott. Gialli Claudio (c.f. GLLCDL78T23A669B).

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	GLLCDL78T23A669B
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	03456780218
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO

Con riferimento ad un mod. REDDITI 2021 per il quale il **visto è stato “esternalizzato”** (in quanto il consulente non è abilitato):

- nel campo “Codice fiscale del professionista” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha apposto il visto di conformità;
- nel campo “Codice fiscale dell'incaricato” non può essere riportato il codice fiscale del consulente, in quanto la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che ha apposto il visto.

Esempio 5

Il consulente della Delta srl non può apporre il visto di conformità.

La società ha quindi incaricato il dott. comm. Verdi Luca (c.f. VRDLUCU60H07L378Q) di apporre il visto al mod. REDDITI 2020 SC.

Quest'ultimo deve provvedere anche all'invio telematico della dichiarazione.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	VRDLUCU60H07L378Q
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	VRDLUCU60H07L378Q
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO

REGIME SANZIONATARIO

Visto infedele	Da € 258 a € 2.582 (art. 39, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/97) salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie
Ripetute violazioni / violazioni particolarmente gravi (*)	Sospensione rilascio visto di conformità da 1 a 3 anni
Ripetute violazioni successivamente alla sospensione	Inibizione al rilascio del visto di conformità
Utilizzo in compensazione oltre il limite di € 5.000 in mancanza del visto di conformità (credito esistente ma non spettante)	30% di quanto indebitamente compensato ex art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, salvo disposizioni "speciali"

(*) È considerata violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

Come desumibile dalla Guida "Il visto di conformità" predisposta dall'Agenzia delle Entrate (aggiornamento - febbraio 2021)



*"in caso di infedeltà del visto di conformità il professionista è punito se **dalle attività di liquidazione, a seguito del controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante**".*

Inoltre, qualora, dopo l'invio della dichiarazione, siano riscontrati errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele è possibile presentare una (nuova) dichiarazione rettificativa, sempreché l'infedeltà del visto non sia stata già contestata.

Si rammenta infine che il Legislatore ha previsto l'applicazione anche al caso di omesso visto di conformità della procedura di recupero dei crediti tributari indebitamente utilizzati. In tale contesto è prevista "l'aggravante" del divieto di utilizzare gli eventuali "altri" crediti al fine di compensare quanto richiesto con l'atto di recupero.

